

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2015

del 30 aprile 2015

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/1266]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 991/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fasetil in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1119/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalconio cloruro e di cloruro di didecildimetilammonio in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1126/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di asulam, cianamide, dicloran, flumiossazina, flupirsulfuron metile, picolinafen e propisochlor in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1127/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di amitrolo, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato in o su determinati prodotti ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32014 R 0991**: Regolamento (UE) n. 991/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014 (GU L 279 del 23.9.2014, pag. 1),


⁽¹⁾ GU L 279 del 23.9.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 18.10.2014, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 304 del 23.10.2014, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 24.10.2014, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 24.10.2014, pag. 47.



- **32014 R 1096**: Regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014 (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 5),
- **32014 R 1119**: Regolamento (UE) n. 1119/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 43),
- **32014 R 1126**: Regolamento (UE) n. 1126/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 305 del 24.10.2014, pag. 3),
- **32014 R 1127**: Regolamento (UE) n. 1127/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 (GU L 305 del 24.10.2014, pag. 47).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0991**: Regolamento (UE) n. 991/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014 (GU L 279 del 23.9.2014, pag. 1),
- **32014 R 1096**: Regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014 (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 5),
- **32014 R 1119**: Regolamento (UE) n. 1119/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 43),
- **32014 R 1126**: Regolamento (UE) n. 1126/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 305 del 24.10.2014, pag. 3),
- **32014 R 1127**: Regolamento (UE) n. 1127/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 (GU L 305 del 24.10.2014, pag. 47).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 991/2014, (UE) n. 1096/2014, (UE) n. 1119/2014, (UE) n. 1126/2014 e (UE) n. 1127/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

